

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

109° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (2173) (D'iniziativa dei senatori Forma ed altri):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1467, 1469, 1470 e <i>passim</i>
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . .	1469, 1470, 1471 e <i>passim</i>
FILETTI	1468, 1470, 1471
MAROTTA, relatore alla Commissione . . .	1468, 1471 1472
MARTINAZZOLI	1470, 1472
SABADINI	1472
SICA	1469, 1470, 1471 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 19.

L I S I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (2173), di iniziativa dei senatori Forma ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », d'iniziativa dei senatori Forma, Sica, Murmura e Coppola.

Nella seduta del 30 ottobre abbiamo concluso la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del

notariato e degli archivi notarili, è così modificato:

« I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto ».

Il relatore, senatore Marotta, ha manifestato a suo tempo l'intenzione di presentare un emendamento.

MAROTTA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento, a cui ho già accennato nel corso della precedente seduta, in sostanza propone di aggiungere dopo le parole « stranieri in essa residenti », le altre: « che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età ». Infatti, la legge 8 marzo 1975, n. 39, stabilisce che in Italia la maggiore età è fissata al compimento dei 18 anni e che con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Tale limite deve valere anche per gli stranieri che vogliono fungere da testimoni o fidejacenti.

FILETTI. Onorevole Presidente, nel mio intervento della seduta decorsa prospettai l'opportunità di dare valore interpretativo alla norma che stiamo per approvare, in relazione a tutti quegli atti che sono stati posti in essere *medio tempore*, e cioè a dire dal giorno in cui la maggiore età è stata determinata al compimento del diciottesimo anno, ad oggi. Potrebbe accadere, e sembra che sia di fatto accaduto, che molti notai in dipendenza della riduzione del termine della maggiore età abbiano ritenuto che potessero partecipare agli atti quali testimoni persone che avevano raggiunto l'età di 18 anni e non superato quella dei 21. Se la norma che noi stiamo oggi per approvare dovesse ritenersi una norma di carattere innovativo, a me sembra che dovrebbe dichiararsi la nullità di determinati atti stipulati *medio tempore*, ai quali abbiano partecipato come testi persone che abbiano compiuto l'età di 18 anni e non quella di 21 anni. Ora, a me pare che con l'aver approvato il principio della revisione della maggiore età noi abbiamo ritenuto di conferire piena ca-

pacità di agire, o piena capacità giuridica, a tutte quelle persone che hanno superato il diciottesimo anno di età, ma se noi facciamo risultare tale limite in una nuova legge con valore innovativo diremmo il contrario di quello che era il presupposto della legge riduttiva del termine della maggiore età; pertanto a me pare che dovremmo fare in modo di poter stilare questo primo comma dell'articolo 50 della legge n. 89 del 1913 in maniera un po' diversa dai termini che sono stati adombrati nel testo. Innanzitutto mi sembra impropria la dizione « avere il pieno esercizio dei diritti civili » e dovrebbe sostituirsi a mio avviso con l'altra: « avere la capacità di agire ». E per quanto riguarda il resto dovremmo dire che dal dì in cui è entrata in vigore la legge che riduce a 18 anni il limite della maggiore età sono abilitati a partecipare come testi agli atti tutte le persone che tale età di 18 anni hanno raggiunto.

Vi è poi la questione sollevata dal senatore Marotta circa la specificazione del compimento del diciottesimo anno di età, specificazione che non sarebbe necessaria se il disegno di legge non facesse riferimento anche agli stranieri, perchè è evidente che i cittadini della Repubblica italiana sono maggiorenni se hanno compiuto il diciottesimo anno di età, e quindi ripeterlo non avrebbe alcun senso. Mi chiedo però se è ammissibile che gli stranieri, i quali per una legge propria nazionale non sono considerati maggiorenni al compimento del diciottesimo anno d'età, divengano abilitati a fare i testi in Italia. Me lo chiedo anche in relazione a quello che potrebbero essere i rapporti di diritto internazionale tra i due Stati che verrebbero ad operare nell'ambito di questa disposizione. Io per la verità avrei dei dubbi, e quindi sarei del parere di mantenere la dizione « maggiorenni », facendo riferimento alla maggiore età a seconda dello Stato a cui appartiene la persona che partecipa ad un determinato atto quale teste.

Ma il punto più importante, su cui richiamo l'attenzione della Commissione, a me sembra quello iniziale: questo provvedimento ha valore innovativo o valore interpretativo? A mio avviso dovrebbe avere ca-

rattere interpretativo. Presenterò, dunque, un emendamento volto a modificare l'articolo unico in tale senso.

P R E S I D E N T E. Il senatore Sica ha presentato il seguente emendamento tendente a sostituire alle parole « il pieno esercizio dei diritti civili », le altre: « la capacità di agire ».

S I C A. Ho già dato conto di questo emendamento nel mio intervento nella precedente seduta. Ritengo che il pieno esercizio dei diritti civili comprenda un campo molto più vasto che non quello compreso nella capacità di agire. Il voler commettere al notaio anche il compito di dover indagare se il testimone ha il pieno esercizio dei diritti civili mi sembra chiedere un po' troppo.

Per quanto riguarda, poi, la capacità dello straniero di essere testimone, mi richiamo nuovamente all'articolo 17 delle disposizioni sulla legge in generale che stabilisce: « Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono. Tuttavia uno straniero, se compie nello Stato un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto, secondo la legge italiana, sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero ». Non mi pare, dunque, che sia necessario introdurre nell'articolo la precisazione che lo straniero debba aver compiuto il diciottesimo anno d'età, in quanto la sua capacità di agire è regolata dalla legge dello Stato al quale appartiene, ma per gli atti per i quali il cittadino italiano è considerato capace, anche lo straniero viene considerato tale. La precisazione potrebbe essere fatta per maggiore chiarezza, ma non so se tecnicamente è opportuno inserire una simile dizione in un disegno di legge qual è questo.

Per quanto riguarda il problema di dare natura innovativa o interpretativa al disegno di legge sottoposto al nostro esame, esso era stato posto dalla classe notarile all'indomani dell'entrata in vigore della legge Le-

pre che abbassava la maggiore età al compimento del diciottesimo anno, risolvendolo in senso ampio e cioè intendendo la disposizione estesa a tutti i casi, anche a quelli in cui si prevedeva diversamente. Ma da una più attenta lettura dell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si è invece avuta la netta sensazione che la legge Lepre non modificasse quanto in tale articolo previsto. Quindi si è ritenuto opportuno presentare questo disegno di legge, il quale, però, essendo modificativo e non interpretativo, non viene a sanare la situazione di alcuni atti compiuti a medio termine, nei quali sono stati usati come testimoni dei giovani che hanno la capacità di agire, ma che non hanno acquistato la capacità di essere testimoni, se è vero che l'articolo 50 della legge del notariato continua ad avere la sua efficacia e non risulta essere stato modificato dalla legge Lepre. Personalmente non avrei difficoltà a dare un senso interpretativo al nuovo disegno di legge, però sorge il problema se il provvedimento possa realmente avere effetto interpretativo e non innovativo; perchè se si è ritenuto che l'articolo 50 della legge del notariato prevedeva un'età diversa e che fosse richiesta quella specifica, determinata età per compiere l'ufficio di testimone, che non è un atto, allora credo che non si possa dare un senso interpretativo alla legge, perchè anche a voler dire che l'articolo 50 va interpretato in questo modo, si avrebbe un atto modificativo e non interpretativo; cioè, nonostante la dizione, si continuerebbe ad avere una validità della legge *ex nunc* e non *ex tunc*. Certo sarebbe preferibile dare un valore interpretativo, ma sarebbe anche opportuno che la Commissione si pronunciasse in merito.

D E L L' A N D R O, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Perchè non sottopone alla Commissione un adeguato emendamento?

S I C A. C'è già il senatore Filetti che ha preannunciato un emendamento che, all'incirca, ricalca quanto io ho testè detto; naturalmente in tal caso verrebbe a cadere l'emendamento già da me presentato relativo all'età, a meno che non si vogliano fare

2^a COMMISSIONE

109° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1975)

due diversi articoli, uno che interpreta e l'altro che innova per quanto riguarda l'età.

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questa legge è innovativa, però potrebbe disciplinare, in un comma a parte, gli atti compiuti *medio tempore*.

S I C A. Possiamo portare una sanatoria a certi atti?

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non vedo perchè non si potrebbe; soltanto in sede penale sono contrario alla retroattività, per il resto no.

S I C A. Ci sarebbe una sanatoria nei confronti dei pubblici ufficiali che hanno ricevuto gli atti in presenza di testimoni di età non idonea e quindi hanno ricevuto degli atti inutili.

P R E S I D E N T E. Gli atti sono validi comunque.

F I L E T T I. Ma ci possono essere dei diritti quesiti.

S I C A. Si può andare ad influire nella sfera di terzi; ad esempio, un testamento redatto in quel periodo e in cui è intervenuto un testimone che ha compiuto i 18 anni, ma non i 21, è un testamento nullo anche se la successione si è aperta dopo l'entrata in vigore di questa legge (interpretativa o innovativa che sia.)

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma se la legge ha valore retroattivo, non vedo come possa sorgere un problema di questo genere.

S I C A. Io manifesto un dubbio, vorrei che mi si chiarisse.

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quindi per lei soltanto una legge interpretativa potrebbe essere utile.

S I C A. Certamente, perchè non vedo come si possa approvare una legge diversa, a meno che non siano fatti salvi i diritti dei terzi.

M A R T I N A Z Z O L I. Mi pare di capire che il nostro problema dovremmo risolverlo anzitutto badando allo scopo da raggiungere e andare poi alla ricerca degli strumenti che riteniamo idonei a questo scopo. Se ho inteso bene, lo scopo non potrebbe non essere quello di definire tutte le situazioni, anche quelle pregresse, cioè una soluzione radicale che faccia riferimento ai problemi nati immediatamente dopo l'approvazione della legge Lepre. È chiaro, infatti, che il notaio che ha ammesso a testimoniare un diciottenne è partito dal presupposto che la testimonianza fosse valida; quindi la nullità che afferisce a quegli atti non mi convince molto, perchè è nata sulla base di una interpretazione. Del resto mi pare che lo stesso collega Sica fosse abbastanza d'accordo su questo, salvi poi i diritti quesiti del terzo. Se esiste una possibilità di raccogliere tutte le situazioni, questo sforzo credo che debba essere fatto. Allora ci troviamo di fronte ad una scelta: legge d'interpretazione autentica, ma questa pone dei problemi veramente seri, perchè non basta che il legislatore dica che questa legge è di interpretazione autentica. Io penso che sia seriamente contestabile che una legge del 1913 viene interpretata autenticamente soltanto nel 1975.

P R E S I D E N T E. Però noi vogliamo dare una interpretazione non della legge del 1913 bensì alla legge Lepre.

M A R T I N A Z Z O L I. Non riesco a capire come si possa parlare di interpretazione per una legge talmente recente. Però devo anche dire che, tutto sommato, per il margine di incompiutezza di questa soluzione, la proposta del sottosegretario Dell'Andro mi pare che sia la più lineare. La retroattività l'abbiamo vista tante volte, tanto è vero che la vediamo comparire, purtroppo, anche nel campo penale, dove invece quel principio dovrebbe dogmaticamente essere escluso.

2ª COMMISSIONE

109° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1975)

so; resta, tuttavia, il dubbio espresso dal senatore Sica: che cosa fare dei diritti dei terzi. Però penso che con una norma transitoria potremmo risolvere praticamente il problema.

PRESIDENTE. Vediamo l'emendamento presentato dal senatore Filetti. Ne do lettura: « Per effetto della norma prevista dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1975, numero 39, il primo comma dell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, deve essere ritenuta così modificata: i testimoni devono essere maggiorenni cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti, avere la capacità di agire e non essere interessati all'atto ».

SICA. Questo modifica il testo dell'articolo. Invece lascerei l'articolo 1 e poi, in un articolo 2, si potrebbe dire che gli atti compiuti dall'entrata in vigore della legge n. 39 alla data di entrata in vigore della presente legge, nei quali siano intervenuti testimoni che abbiano compiuto il 18° anno di età, devono ritenersi validi a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Allora il senatore Filetti dovrebbe ritirare il proprio emendamento.

FILETTI. Non ho alcuna difficoltà, purchè si riesca a salvare quegli atti.

SICA. Proporrei di aggiungere un articolo così formulato:

« Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, ricevuti successivamente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, e prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Questo diverrebbe l'articolo 2.

FILETTI. Ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. All'articolo unico è stato presentato dal relatore un emenda-

mento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « stranieri in essa residenti », le altre: « che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ».

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Vorrei dire qualcosa. Qui la volta scorsa ci fu un dibattito tra il senatore Marotta che proponeva questo emendamento e il senatore Sica che era di diverso avviso perchè riteneva possibile l'applicazione della norma straniera allo straniero che assiste ad un atto compiuto in Italia.

Ora, secondo me, questo non è possibile. Vi è anzitutto una questione di ordine generale da tenere presente: la maggiore età attiene all'ordine pubblico e quindi, ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, il testimone che presenzia l'atto compiuto in Italia, deve avere la maggiore età secondo la legge italiana. E non direi di invocare (questo è importante) il secondo comma dell'articolo 17 del codice civile, perchè tale comma prevede un'eccezione, dice cioè: « Tuttavia uno straniero, se compie nello Stato un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successione per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili attuati all'estero ». A me non pare che sia questo il punto. Pertanto, lo emendamento è, secondo me, da considerare superfluo.

MAROTTA, relatore alla Commissione. *Quod abundat non vitiat!*

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. È un grosso problema di diritto internazionale. Le conclusioni, sia pure sommarie, alle quali sono giunto sono queste: per me, deve applicarsi sempre l'articolo 17, primo comma; poichè però la maggiore età attiene all'ordine pubblico, è da tener presente anche quanto stabilisce l'articolo 31. Per l'emendamento, comunque, mi rimetto alla Commissione.

2^a COMMISSIONE

109° RESOCONTO STEN. (13 novembre 1975)

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Allo stesso articolo il senatore Sica ha presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole « il pieno esercizio dei diritti civili » le altre: « la capacità di agire ».

M A R O T T A, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Circa la sostanza dell'emendamento, sono favorevole. Non mi sembra però che le ragioni addotte dal senatore Sica (mi scusi il collega) siano valide. Dico subito perchè.

È vero che c'è un *plus* rispetto alla capacità di agire nell'esercizio dei diritti, però in realtà qui va indicata la capacità di agire in quanto fonte dell'esercizio. Cioè, poichè l'esercizio dei diritti trova la sua fonte nella capacità di agire, l'indicazione qui riguarda la fonte e non l'effetto. Quella che va accertata è la capacità di agire e quindi sono favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Sica.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo unico, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

All'articolo unico il senatore Sica propone di aggiungere il seguente articolo: « Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, ricevuti successivamente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 35, e prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

S A B A D I N I. A me pare superfluo aggiungere « prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

M A R T I N A Z Z O L I. Per il futuro è logico che si applichi la presente legge.

S I C A. Ma è un atto di sanatoria.

S A B A D I N I. Non ne faccio una questione, ma la mia opinione, ripeto, è che la dizione « prima dell'entrata in vigore della presente legge » sia superflua. Dopo quella data, entra automaticamente in vigore quella legge ed è chiaro che la legge opera automaticamente.

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sarebbe opportuno, a mio avviso, dire: « La norma contenuta nel precedente articolo », anzichè « Le disposizioni di cui al precedente articolo ».

S I C A. Accetto il suggerimento.

M A R O T T A, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento, con la modifica suggerita dal rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Sica, che, con la modifica suggerita dal rappresentante del Governo, risulta così formulato: « La norma contenuta nel precedente articolo si applica a tutti gli atti di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, ricevuti successivamente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 35, e prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, quale risulta con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI